

PROGETTO PRESTAZIONI A
SOSTEGNO DEL REDDITO

Roma, 10 ottobre 2000

Circolare n. 172

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Direttori delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Ai Consiglieri di Amministrazione
Al Presidente e ai Membri del Consiglio
di Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

OGGETTO: **Indennizzo di cui alla Legge 210/1992. Non computabilità nel reddito ai fini dei trattamenti di famiglia.**

SOMMARIO: *Le somme corrisposte a titolo di indennizzo ai sensi della legge 210/1992 non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione dell'assegno per il nucleo familiare e degli assegni familiari.*

Da parte di alcune Sedi periferiche è stato posto quesito circa la computabilità nel reddito, ai fini dell'erogazione dei trattamenti di famiglia, dell'indennizzo da parte dello Stato, istituito dalla legge 25 febbraio 1992, n. 210, a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Al riguardo si chiarisce che il Ministero della Sanità ha stabilito la natura risarcitoria di tale indennizzo che, quindi, come precisato dal Ministero delle Finanze, non è soggetto ad alcuna ritenuta né assistenziale né fiscale.

Pertanto in considerazione del carattere risarcitorio attribuito all'indennizzo in oggetto, le somme corrisposte a tale titolo non costituiscono reddito ai fini dell'applicazione delle normative che regolano la corresponsione dei trattamenti di famiglia.

Tali somme non devono quindi essere computate tra i redditi del beneficiario ai fini del superamento o meno dei limiti di reddito individuale mensile per la determinazione della vivenza a

carico (artt. 6 e 7 del T.U. delle norme sugli assegni familiari approvato con D.P.R. 30.5.1955, n.797 e successive modificazioni), né concorrono alla formazione del reddito familiare annuo da considerare nell'applicazione delle norme che disciplinano l'erogazione degli assegni familiari e dell'assegno per il nucleo familiare (art. 23 della legge 28.2.86, n. 41 e art. 2 della legge 13.5.88, n.153).

IL DIRETTORE GENERALE
TRIZZINO